

AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE “IL TUO ISA”: DISTRIBUTORI CARBURANTE

3 NOVEMBRE 2020
N. 16

In questa informativa...

È stata rilasciata una nuova versione del software “Il tuo ISA”, per risolvere un’anomalia che riguarda principalmente i soggetti che svolgono attività di vendita di carburante.

Il 29 ottobre è stata rilasciata la versione 1.0.3 del software “il tuo ISA”, che ha rimosso il controllo bloccante relativo al limite di € 5.164.569.

Come prevede la disciplina, infatti, tale importo costituisce il limite massimo di ricavi, comprensivi dell’ammontare lordo derivante dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso per la presentazione degli ISA.

La novità è stata introdotta principalmente per i soggetti che svolgono **attività di vendita carburante**, che percepiscono aggi o ricavi fissi. Tali importi devono da quest’anno essere compresi nel rigo F01: per tali soggetti di conseguenza spesso viene superato il limite massimo di € 5.164.569 e il software non elabora il calcolo.

Le modifiche, rispetto alla versione precedente, **non determinano un cambiamento** nei calcoli dell’Indice sintetico di affidabilità. Il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.3.

La nuova versione del software “Il tuo ISA”

Si analizzano le novità della nuova versione del software “Il tuo ISA”.



*L’Agenzia delle Entrate precisa che l’aggiornamento del software in versione 1.0.3 ha **effetti per i soli soggetti** che si trovano nelle condizioni di seguito descritte e non produce alcun effetto sull’esito degli ISA eventualmente già calcolati.*

Le modifiche apportate, rispetto alla versione precedente del software, non sono rilevanti ai fini della stima: infatti, il risultato di affidabilità determinato con la precedente versione del software non subisce modifiche per effetto della versione 1.0.3.

Attività soggette ad aggio

Secondo la lettera b) dell’art. 9-bis, D.L. n. 50/2017, non applicano gli ISA i soggetti che dichiarano **ricavi** di cui all’articolo 85, comma 1, TUIR, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o **compensi** di cui all’articolo 54, comma 1, TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi ISA.

Tale importo è stato fissato dal Decreto MEF 23 marzo 2018 ad € **5.164.569**.

I soggetti che svolgono attività di vendita carburante fino all’anno scorso compilavano i rigi da F08 a F12 non indicando nulla al rigo F01 (nel quale, si ricorda, vanno indicati i ricavi di cui ai commi 1, lett. a) e b) e 2 dell’art. 85, TUIR).

L’anno scorso tali soggetti hanno applicato gli ISA senza particolari problemi.

Da quest'anno, invece, in tale rigo (F01) vanno indicati anche **i ricavi lordi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi**.

Va precisato che ai fini dell'individuazione dell'ISA da applicare e dell'obbligo o meno di applicare l'ISA, va fatto riferimento agli aggi/ricavi netti.

Ciò non va di pari passo con la nuova modalità di compilazione del rigo F01, nel quale, i soggetti che svolgono attività di vendita di carburante si trovano ad indicare importi tanto elevati che il software ISA **non elabora il calcolo in quanto il valore è superiore a 5.164.569 euro**, ovvero sopra la soglia prevista per l'applicazione degli ISA.

Di conseguenza, nella nuova versione è stato rimosso il controllo di capienza del rigo F01 rispetto alla soglia di 5,164 mln.

Le altre novità

Per gli ISA:

- BG40U (servizi di locazione, valorizzazione, compravendita di beni immobili);
- BG50U (servizi di intonacatura, tinteggiatura ed altri lavori di completamento e finitura su edifici);
- BG69U (costruzioni);
- BK23U (servizi di ingegneria integrata),

si poteva manifestare un'analogia anomalia in presenza di un importo superiore a 5,164 mln di euro dei ricavi aumentati della variazione delle rimanenze (valutate ai sensi degli articoli 92 e 93, TUIR).

Per tali indici è stato inoltre integrato il controllo sui ricavi per considerare la **variazione delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale** di cui all'art. 93, comma 5, TUIR.

Infine, è stata rettificata un'incoerenza tra la compilazione del prospetto multiattività e il rigo F01 laddove in tale rigo veniva dichiarato l'ammontare lordo dei ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso.